



COMUNE DI CAMPOREALE
PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO DI REPERIBILITA'
(art. 23 CCNL 14.09.2000)

Approvato con delibera di G.M. n. 16 del 21/05/2009



COMUNE DI CAMPOREALE
PROVINCIA DI PALERMO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO DI REPERIBILITA'**

(art. 23 CCNL 14.09.2000)

ART. 1

E' istituito nell'ambito del Comune di Camporeale, in ossequio all'art.23 del CCNL 14.09.2000 e successivi contratti integrativi del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, il servizio pronta reperibilità domiciliare al fine di assicurare il pronto intervento, nei casi di particolari necessità operativa, per i compiti istituzionali dell'Ente o per qualsiasi altro evento di pubblico interesse, che dovesse verificarsi.

Ai fini dell'applicazione dell'istituto della reperibilità sono individuate le seguenti aree di pronto intervento:

- servizio tecnico;
- servizio di stato civile;
- servizio cimiteriale.

Le aree di pronto intervento e la tipologia dei servizi di pronta reperibilità sono appresso individuate:

Aree di pronto intervento	Tipologia dei servizi di pronta reperibilità
Servizio Tecnico	Stasatura delle condotte fognarie - valutazione ed eventuali danni arrecati a privati da intasamento fognario comunale - delimitazione con apposita segnaletica di botole fognarie dissestate sul manto stradale, valutate pericolose ai fini della viabilità ed incolumità pubblica. Apposizione di apposita segnaletica stradale indicante pericoli sulle strade (buche, botole di servizi, perdita di acqua) spargimento di sale sulle sedi stradali a causa di neve. Interventi di messa in sicurezza di pali di pubblica illuminazione pericolanti divelti a causa di incidenti stradali o da agenti atmosferici - controlli alle linee ed ai suoi componenti - controllo efficienza

	illuminazione pubblica. Interventi su improvvise perdire alla rete idrica da concordarsi con l'Ente gestore. Interventi che non possono essere risolti in via ordinaria relativamente ai servizi ed interventi citati sopra (frane, alluvioni, nevicate etc.)
Servizio di Stato Civile	Denunce di morte - trasporti funebri
Servizio Cimiteriale	Apertura e chiusura del cimitero comunale per l'accoglimento delle salme in caso di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di incidenti accidentali.

ART. 2

Per "pronta reperibilità" si intende l'obbligo per il dipendente, incluso nel relativo turno, di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente e per l'intero orario di reperibilità le eventuali chiamate e di poter provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti dalla chiamata. (Comma 2 art. 23 CCNL 14.09.2000).

ART. 3

Per motivi di carattere operativo, il servizio di pronta reperibilità opera soltanto nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali limitatamente all'arco orario dalle ore 8,00 alle ore 20,00 mentre per il solo servizio cimiteriale dalle ore 13,00 alle ore 18,00 nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali.

ART. 4

Il piano di pronto intervento ha programmazione mensile e comprende tutte le settimane che hanno inizio nello stesso mese anche se si concluderanno con la domenica ricadente sul mese successivo. E' unico per tutte le aree individuate ed è predisposto dai responsabili di settore di concerto con le OO.SS. aziendali entro le ore 14 dell'ultimo giorno del mese precedente a quello al quale il piano si riferisce.

ART. 5

L'unità di pronto intervento assoggettata all'istituto della reperibilità sarà composta dai seguenti profili professionali:

- N° 1 Ufficiale di Stato Civile;
- N° 1 Addetto al cimitero;
- N° 1 Tecnico;
- N° 1 Ausiliario manutentivo.

Ciascun dipendente non potrà essere messo in reperibilità per più di sei volte in un mese; L'Ente assicura la rotazione tra più soggetti anche volontari.

In funzione della effettiva disponibilità di alcune figure professionali presenti in Pianta Organica in singola unità, necessitandone, il dipendente che pur abbia già scontato l'ordinaria turnazione di reperibilità, dovrà egualmente assicurare la propria disponibilità almeno nei casi eccezionali.

ART. 6

Ogni modificazione del turno, per malattia, congedo ed altri gravi motivi, può essere disposta solo dai responsabili dei settori interessati, di concerto con le OO.SS. Aziendali, che provvedono alla sostituzione del dipendente impedito.

ART. 7

Per il servizio di pronta reperibilità, al personale inserito nel turno viene corrisposto, per l'intera durata del turno stesso, il compenso stabilito dall'art. 23 del CCNL 14.09.2000. Al personale di cui all'Art. 5 del presente Regolamento compete la corrisponsione del solo compenso per le effettive ore di reperibilità prestate.

ART. 8

Per il personale inserito nel turno di reperibilità, in caso di chiamata con intervento, il servizio svolto sarà compensato con il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate.

ART. 9

I congedi ordinari e straordinari ed ogni altro giustificato imprevedibile motivo ostativo, che si verificassero durante il turno di reperibilità, non danno diritto al compenso previsto dal precedente Art. 7 limitatamente alle giornate di effettiva assenza.

ART. 10

Il personale che, essendo in servizio di reperibilità, risultasse non reperibile nei modi previsti dal precedente Art. 2 perde il diritto al compenso maturato per l'intero periodo e, salvo giustificato motivo è soggetto a provvedimenti disciplinari.

ART. 11

Il compenso previsto viene erogato mensilmente sulla base di prospetti che i Responsabili di settore trasmetteranno all'Ufficio Personale entro il giorno otto di ogni mese. Tali prospettici comprenderanno il personale incluso nei turni di reperibilità del mese precedente;

Il compenso previsto dall'art.7 del presente Regolamento saranno erogati unitamente alle retribuzioni del mese di cui al precedente comma 1.
Il compenso previsto dall'art.8 del presente Regolamento sarà liquidato con apposito provvedimento a cura del Responsabile del Servizio cui viene effettuata la prestazione;

ART. 12

Il servizio di reperibilità del presente Regolamento è obbligatorio e sarà assicurato, a turnazione, da tutto il personale normalmente impiegato nei vari servizi di Istituto.
Per giustificati motivi di comprovata impossibilità, è ammesso l'esonero del dipendente che documenti tale circostanza.

ART. 13

Copia dell'ordine di servizio comprendente il turno mensile di reperibilità deve essere consegnato, a cura del Responsabile di settore, al Sindaco, al Segretario Generale, e all'Ufficio Personale e notificato al personale interessato al turno di reperibilità. Nell'ordine di servizio debbono essere indicati, a fianco di ciascun dipendente, l'indirizzo e il recapito telefonico.

ART. 14

L'amministrazione Comunale, di concerto con il Responsabile del Settore interessato e le OO.SS. Aziendali, disporrà in qualsiasi momento la verifica dell'efficienza e dell'affidabilità dei piani di reperibilità predisposti dai vari Settori.

ART. 15

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art.10 delle Dis. Prel. C.C. il giorno stesso della sua pubblicazione dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e va ad integrare il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.